CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE
Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 1771 / 2025
Responsabile del procedimento: SCARPA CRISTIANA

Oggetto: **DISMISSIONE E CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO METROPOLITANO DI N. 1 BENI MOBILI INVENTARIATI IN CARICO AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E CESSIONE AL COMUNE DI STRÀ - SUZUKI VITARA TARGA : CA591BC**

Il dirigente

Visti:

i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

iii l'art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

iv il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n.1 del 3 gennaio 2019 così come modificato da ultimo Decreto n.34 del 16 giugno 2022 ed in particolare l'art. 12 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;

v il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 in data 24 settembre 2019;

richiamati:

a. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

i al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;

ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii al comma 50, stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

b. la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, ad oggetto «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017» dispone che:

i. sono confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, con l'esclusione delle funzioni individuate nell'Allegato A (art. 1 co. 2);

ii. sono comunque confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile (art. 1, co. 5);

iii. per quanto non previsto espressamente dalla medesima legge n. 30, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, recante "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"* (art. 2, co.6);

preso atto quindi che:

i La Città Metropolitana di Venezia deve continuare a svolgere le competenze istituzionali in materia di protezione civile, attribuite alle Province dal D.Lgs. 267/00 (già L. 142/90) e dal D.Lgs. 1/2018;

ii in virtù di tali norme e di quelle adottate dalla Regione del Veneto, ad essa compete la predisposizione di strutture tecnico-amministrative, di mezzi, di attrezzature e di risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale;

iii per tale scopo il Servizio Protezione Civile ha in passato acquistato numerose attrezzature e mezzi utili alla gestione delle emergenze con l'intento di dotare il territorio metropolitano di idonei strumenti in risposta alle criticità del territorio stesso;

preso atto che l'autovettura Suzuki Vitara targata CA591BC (di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento) risulta ormai vetusta ed obsoletae, il valore d'inventario s'intende azzerato;

ritenuto opportuno procedere alla sua dismissione conseguendo così un risparmio economico derivante dal non operare le numerose ed ormai inevitabili manutenzioni straordinarie, imposte dalla vetustà dei beni medesimi;

visto l'art. 24 c.4 e c.8 del vigente regolamento dei contratti che prevede che la cessione diretta dei beni mobili è consentita solo se ricorrono circostanze eccezionali oppure se la cessione è effettuata a favore di un ente pubblico, o organismo pubblico con finalità di interesse generale, purché nell'ambito di convenzioni o accordi dai quali emerga la coerenza della scelta con le funzioni della Provincia;

ritenuto, per quanto esposto, e visto Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile, è opportuno e lecito procedere ad una cessione a titolo gratuito al Comune di Strà;

dato atto che tutte le spese inerenti e conseguenti per l'eventuale passaggio di proprietà dell'autovettura sarà a carico del Comune di Strà cui la stessa sarà ceduta;

preso atto che conseguentemente alla cessione sarà necessario procedere alla dismissione dell'atovetturadi cui all'allegato A ed alla conseguente cancellazione dall'inventario riportante i beni inventariati per ciascun Centro di Costo;

preso atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristiana Scarpa, giusto Atto Decreto Sindacale n. 36/2024

preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

tutto ciò premesso

determina

1. di approvare la cessione a titolo gratuito al Comune di Strà dell'autovettura già in uso Suzuki Vitara targata CA591BC, di cui all'allegato A;

2. di procedere al trasferimento del bene con le procedure ritenute dalle parti più opportune e con eventuali oneri di passaggio di proprietà interamente a carico del Comune di Strà;

3. di approvare l'eliminazione dal registro dei beni mobili della Città Metropolitana di Venezia, Centro di costo 27 "Area Tutela Ambientale", del medesimo mezzo, dando comunicazione all'Ufficio Inventario perché provveda alle operazioni di scarico dal registro medesimo e all'Ufficio Assicurazione perché cessi la relativa polizza assicurativa;

4. di approvare gli allegati (allegato A e la Bozza dell'atto di cessione di proprietà a titolo gratuito), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente